

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1237-A)

RELAZIONE DELLA II^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE AZIMONTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TAMBRONI ARMAROLI, RUSSO Arcangelo, DE MARZI,
SAMMARTINO e FARABEGOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1973

Proroga della legge 18 marzo 1968, n. 294, concernente la determinazione
dei premi dovuti all'INAIL dagli artigiani senza dipendenti

Comunicata alla Presidenza il 18 gennaio 1974

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 18 marzo 1968, n. 294, veniva stabilito, per la durata di un triennio, a partire dal 1° gennaio 1968, che la misura dei premi dovuti all'INAIL dai titolari di imprese artigiane, iscritti all'albo — come previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 — e senza dipendenti, venisse ridotta del 30 per cento.

Si ritenne allora che il provvedimento fosse assolutamente necessario per consentire a tali modestissime imprese di far fronte agli impegni derivanti dalla applicazione delle norme contenute nel testo unico antinfortunistico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, rilevatosi finanziariamente troppo gravoso per imprese di così modesta entità economica.

Alla scadenza del triennio, la riduzione ricordata venne nuovamente prorogata per il successivo triennio 1971-1973 con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, che convertiva in legge il decreto-legge 28 ottobre 1970, n. 745.

Il disegno di legge n. 1237 al vostro esame propone un'ulteriore proroga per un altro triennio, fino al 31 dicembre 1976.

A favore di tale provvedimento milita anzitutto la considerazione che le motivazioni che indussero il legislatore a stabilire per la

prima volta la riduzione dei premi INAIL restano tuttora valide, viste anche le crescenti difficoltà del settore artigiano.

Si tenga presente, inoltre, che l'onere accollato alle gestioni previdenziali dovrebbe risultare, per il prossimo triennio, inferiore rispetto al passato, in quanto il numero degli artigiani iscritti all'albo dovrebbe sensibilmente diminuire a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante: « Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio ». Infatti, come è stato più volte sottolineato anche nel recente dibattito svoltosi nella Commissione lavoro del Senato su tale argomento, la legge n. 877 determinerà l'iscrizione nel registro dei lavoratori a domicilio di molti lavoratori finora iscritti negli albi artigiani, i quali solo impropriamente, per motivi contingenti o addirittura di pura necessità, venivano considerati artigiani.

La Commissione lavoro del Senato ha espresso all'unanimità un giudizio favorevole sul disegno di legge n. 1237 e, secondo il mandato ricevuto, il relatore ne raccomanda l'approvazione da parte dell'Assemblea.

AZIMONTI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

19 dicembre 1973

La Commissione Bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non potere, allo stato degli atti, esprimere parere favorevole al suo ulteriore corso ritenendo che le condizioni del bilancio dell'INAIL non consentano ulteriori aggravii di onere.

COLELLA

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 marzo 1968, n. 294, prorogate con l'articolo 30 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono ulteriormente prorogate per il triennio 1974-1976.